



REPUBBLICA DI SAN MARINO

DECRETO DELEGATO 22 maggio 2025 n.77

(Ratifica Decreto Delegato 20 febbraio 2025 n.26)

**Noi Capitani Reggenti
la Serenissima Repubblica di San Marino**

Visto il Decreto Delegato 20 febbraio 2025 n.26 – Modifiche alla Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche “Legge sull’ingresso e la permanenza degli stranieri in Repubblica” - promulgato:

Visto l’articolo 16-quater, comma 14 bis della Legge 28 giugno 2010 n.118;

Vista la deliberazione del Congresso di Stato n.7 adottata nella seduta del 18 febbraio 2025;

Visti gli emendamenti apportati al decreto suddetto in sede di ratifica dello stesso dal Consiglio Grande e Generale nella seduta del 16 maggio 2025;

Vista la delibera del Consiglio Grande e Generale n.17 del 16 maggio 2025;

Visti l’articolo 5, comma 3, della Legge Costituzionale n.185/2005 e gli articoli 8 comma 3 e 10 comma 2, della Legge Qualificata n.186/2005 e l’articolo 33, comma 6, della Legge Qualificata n.3/2018;

Promulghiamo e mandiamo a pubblicare il testo definitivo del Decreto Delegato 20 febbraio 2025 n.26 così come modificato a seguito degli emendamenti approvati dal Consiglio Grande e Generale in sede di ratifica dello stesso:

MODIFICHE ALLA LEGGE 28 GIUGNO 2010 N.118 E SUCCESSIVE MODIFICHE “LEGGE SULL’INGRESSO E LA PERMANENZA DEGLI STRANIERI IN REPUBBLICA”

Art. 1

(Finalità)

1. Allo scopo di integrare la disciplina della concessione di residenza atipica pensionati, il presente decreto delegato, nell’esercizio parziale della delega contenuta all’articolo 16-quater, comma 14 bis della Legge 28 giugno 2010 n.118, detta disposizioni integrative sui requisiti necessari al fine della concessione della stessa.

Art. 2

(Modifiche all’articolo 16–quater della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche)

1. *abrogato.*
2. La lettera b), del comma 3, dell’articolo 16-quater della Legge 28 giugno 2010 n.118, è

così sostituita:

- “b) contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di locazione sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza.
Non sono ammesse istanze che hanno come elemento di radicamento nel territorio la condivisione di medesima unità abitativa fra soggetti non appartenenti allo stesso nucleo familiare o comunque non legati da rapporti assimilabili a convivenza *more uxorio*.”.

Art. 2-bis

(Modifiche all'articolo 16-ter della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche)

1. La lettera b), del comma 3, dell'articolo 16-ter della Legge 28 giugno 2010 n.118 è così sostituita:
“b) contratto preliminare o promessa di acquisto di fabbricati o contratto preliminare di locazione sottoposto alla condizione sospensiva della concessione della residenza;”.

Art. 2-ter

(Modifica del comma 12 dell'articolo 16-quater della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche)

1. Il comma 12 dell'articolo 16-quater della Legge 28 giugno 2010 n.118 e successive modifiche è così modificato:
“12. Può essere concesso un numero massimo di residenze, ai sensi del presente articolo, pari a n.249 all'anno, non computando in tale numero i soggetti di cui al comma 6 e i soggetti, con residenza non ancora consolidata, che intendano richiedere la residenza atipica pensionati. Tale numero è modificabile ogni anno con decreto delegato.”.

Art. 3

(Abrogazione)

1. È abrogato il Decreto Delegato 21 novembre 2024 n.177. Sono fatti salvi gli atti e gli effetti conformemente compiuti durante la vigenza dello stesso.

Dato dalla Nostra Residenza, addì 22 maggio 2025/1724 d.F.R.

I CAPITANI REGGENTI
Denise Bronzetti – Italo Righi

IL SEGRETARIO DI STATO
PER GLI AFFARI INTERNI
Andrea Belluzzi